

**PRETURA ROMA****7 FEBBRAIO 1992****ESTENSORE:****BONACCORSI****PARTI:****PUNTURIERI***(Avv. Berliri, Nicoletti)***RETE ITALIA S.P.A. E R.T.I. S.P.A.***(Avv. Vaccarella)***JUNIOR INTERNATIONAL FILM S.R.L.***(Avv. De Sanctis, Ponti)*

**Provvedimento d'urgenza •  
 Sequestro di un filmato •  
 Legittimazione passiva •  
 Produttore.**

*Legittimato passivamente all'azione con cui si chiede il sequestro di un filmato (e la inibizione, delle ulteriori puntate di uno sceneggiato) ritenuto pregiudizievole per un soggetto non è colui che ha materialmente attribuito il nome o le caratteristiche al personaggio (regista, soggettista o sceneggiatore) ma il produttore del film che ha la disponibilità economica esclusiva e il potere di apportare modifiche tecniche al film.*

**Persona fisica • Diritto  
 all'identità personale • Dignità •  
 Sceneggiato televisivo • Opera di  
 fantasia • Nomi di fantasia •  
 Riconoscibilità di fatti e persone  
 esistenti • Tutelabilità.**

*Va accolto il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. proposto da persona nota al pubblico che si ritiene inequivocabilmente identificata in un personaggio di una rappresentazione scenica televisiva che, sebbene di fantasia e non realistica o di denuncia, sia lesiva della sua dignità, con riguardo soprattutto al diritto alla sua identità personale che ripudia ogni attribuzione di fatti disdicevoli.*

**Provvedimento d'urgenza •  
Sequestro di filmato • Esclusione  
• Adozione di rettifiche •  
Comunicato di precisazione.**

*La tutela cautelare, per il suo carattere di provvisorietà ed urgenza, non può prescindere da una valutazione comparativa degli apposti interessi; va, pertanto, evitata l'adozione di sanzioni estreme, produttive, talvolta, di effetti irreversibili quando è possibile assicurare la tutela dei diritti lesi mediante aggiunte o soppressioni sull'opera, o con opportune rettifiche o precisazioni, o attraverso l'apposizione di indicazioni correttive o esplicative, o con altri mezzi di pubblicità.*

Visto il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. proposto in data 31 gennaio 1992 da Marina Elide Punturieri in Ripa di Meana, la quale, ritenendosi danneggiata dal personaggio della contessa Armida De Tolle, che figura nello sceneggiato televisivo « Piazza di Spagna » e nel quale sarebbe « inequivocabilmente identificabile », ha chiesto il sequestro del filmato e la inibizione delle ulteriori puntate dello sceneggiato stesso;

— richiamato, in punto di fatto, quanto esposto nel ricorso introduttivo e nelle comparse di costituzione delle società intimiate;

— esaminate le scritture difensive finali (note autorizzate) in esito alla esperita sommaria istruttoria e valutato il copioso materiale probatorio acquisito in atti, che ha reso non necessaria la visione, in contraddittorio tra le parti, di tutto lo sceneggiato;

osserva in diritto

va disattesa in primo luogo la richiesta delle parti resistenti di integrare il contraddittorio nei confronti degli autori dello sceneggiato. Legittimato passivamente all'azione esperita, quando, come nella specie, siano attribuiti al personaggio di un'opera cinematografica nomi o connotati ritenuti negativi e pregiudizievoli per un soggetto, non è infatti colui che abbia materialmente attribuito il nome o le caratteristiche al personag-

gio, cioè il regista, il soggettista o lo sceneggiatore, ma il produttore del film, che non solo ne ha la disponibilità economica esclusiva (Cass. 14 settembre 1963, n. 2748) ma anche il potere di apportare al film le modifiche tecniche necessarie (art. 47 l.d.a.).

Pertanto, in considerazione del rilievo che basta l'oggettiva attitudine lesiva dell'opera denunciata per giustificare la concessione di una misura cautelare, devono considerarsi destinatari immediati del provvedimento d'urgenza i soggetti che hanno la disponibilità del filmato e la titolarità dei diritti di utilizzazione economica.

Ciò esposto, la domanda di tutela cautelare appare fondata, pur se va ridimensionata la natura e la portata dei provvedimenti richiesti.

Ben a ragione, la Punturieri deduce, sulla scorta di molteplici elementi di individuazione e di confronto (stessi capelli, stessi cagnolini da salotto « carlini », stesso guardaroba, ecc.) che il personaggio della contessa Armida riproduce le sue sembianze e rappresenta la sua figura. Invero, è innegabile, al di là delle intenzioni degli autori, la riconoscibilità del personaggio con possibilità di piena identificazione nella persona della ricorrente, come agevolmente si desume dal clamore degli organi di stampa, che hanno fatto preciso riferimento alla persona della ricorrente (pur con qualche iniziale accenno dubitativo anche all'altra contessa, ben nota esponente della mondanità, Marta Marzotto) e come confermato dal fatto (riferito anche dai testi escussi), che, dopo la trasmissione dello sceneggiato, la ricorrente, a seguito di quella identificazione con la sua persona, ha ricevuto insulti e telefonate ingiuriose, con epiteti di « bustarella » e simili, e quindi con preciso riferimento allo sceneggiato, essendo stata perfettamente ravvisata dagli spettatori.

Né può affermarsi che la ricorrente, essendo stata, a suo tempo, scritturata per il ruolo della contessa De Tolle, con contratto poi risolto, avesse acquisito piena consapevolezza della trama e della natura del racconto cinematografico. È verosimile quanto ella afferma in ordine ad una prima lettura, per estratto, della sua parte nel copione originario (successivamente modificato), secondo il quale la ricorrente avrebbe dovuto impersona-

re una nobildonna il cui ruolo era incentrato sul rapporto sofferto, difficile ed intensamente umano con la figlia, senza implicazioni di carattere politico-affaristico. Invero, la effettiva conoscenza della sceneggiatura nella versione definitiva (o quasi), non risulta sufficientemente dimostrata: è esclusa categoricamente dall'agente della Punturieri, che sembra attendibile, pur se un teste di parte resistente afferma di avere recapitato i volumi del copione al domicilio della ricorrente, ma con consegna a mani di una persona che non ha saputo precisare.

Nel merito la doglianza della Punturieri è giustificata.

Come riportato dai quotidiani (giusta i ritagli di stampa allegati in atti: v. in particolare « Il Messaggero » del 28 gennaio 1992) « Piazza di Spagna » descrive « il mondo politico-affaristico romano, facendolo ruotare attorno al letto, accogliente di una contessa che chiunque legga i rotocalchi rosa avrà facilmente identificato in Marina Ripa di Meana, ex Lante della Rovere. Una contessa che ha per amante il capo della segreteria politica di un partito di governo, che chiede tangenti a un "presidente", ricevendo soldi e avances esplicite, mentre sullo sfondo un arampicatore siciliano cerca rozzamente appoggi per un appalto colossale ». Ed ancora: un film che dipinge « il mondo degli affari sporchi e della politica. Dove anche le cose più incredibili diventano credibili » (« Il Messaggero » 4 febbraio 1992).

È ben vero che trattasi di un racconto di fantasia e non di un film realistico o di denuncia, poiché esso non ha, né può avere alcuna ambizione di voler rappresentare una situazione morale, sociale e politica, ma non sembra irragionevole ritenere che lo spettatore medio sia portato ad identificare e confondere con la ricorrente lo squalido personaggio della corruttrice che chiede fiori e assegni da cinquanta milioni, unificando realtà e fantasia, in un processo istintivo di imputazione alla ricorrente della condotta riprovevole della nobildonna rappresentata nello sceneggiato, la quale si presta, fin dalla prima puntata, a mediazioni tra politici e mondo dell'alta finanza in cambio di tangenti (ovvero di provvigioni o regalie).

La rappresentazione scenica appare, perciò, già dalla prima puntata — che qualifica l'intero sceneggiato, delineando a forti tinte il ruolo e la personalità della contessa De Tolle — chiaramente lesiva della dignità della ricorrente, con riguardo soprattutto al diritto alla sua identità personale, che ripudia ogni attribuzione di fatti disdicevoli, che possano importarle la volgare etichetta di « bustarellara » o « mazzettara »; siccome persona disposta, al pari della contessa Armida, a far da tramite di affari illeciti, mediatrice fra l'alta finanza e la politica, pronta ad intascare senza ritengo la sua cospicua tangente. E ciò, senza che possa aver rilievo la fama che, per altro verso, la Punturieri ha di donna disinibita, spregiudicata e anticonformista.

Dopo tutto quel che si è detto, sembra inutile spendere altre parole per dar conto del pregiudizio che lo sceneggiato arreca sul piano morale alla ricorrente (oltre che ai membri della sua famiglia, cioè alla figlia ed al marito, al quale, sentito in udienza, ha espresso anche lui, con accenti di accorata e sincera amarezza, il suo personale coinvolgimento nella vicenda).

Passando infine all'esame del contenuto della misura cautelare concretamente applicabile, osserva il giudicante che la richiesta di inibizione delle trasmissioni delle prossime puntate e di sequestro dell'intero sceneggiato non sembra accoglibile.

La tutela cautelare, per il suo carattere di provvisorietà e urgenza, non può prescindere da una valutazione comparativa degli opposti interessi.

Va sottolineata in proposito la tendenza moderatrice ed equilibratrice dei giudici di merito, ed in particolare di questa Pretura, la quale, nel contemperamento delle contrastanti esigenze delle parti, cerca abitualmente di pervenire ad un equo assetto dei loro rapporti, evitando, quando possibile, di adottare sanzioni estreme, produttive, talvolta, di effetti irreversibili. Invero, questa Sezione, chiamata spesso a provvedere d'urgenza a tutela del diritto d'autore o, in genere, dei diritti della personalità, ha di norma mostrato molta prudenza nell'adottare provvedimenti coercitivi ablatori, suscettibili di produrre conseguenze assai gravi e spesso irreparabili

per i destinatari. Si preferisce, infatti, evitare provvedimenti cautelari assai drastici, come il sequestro o il divieto di programmazione o diffusione, nei casi in cui è possibile assicurare la tutela dei diritti lesi mediante aggiunte o soppressioni sull'opera, o con opportune rettifiche o precisazioni, o attraverso l'apposizione di indicazioni correttive o esplicative, o con altri mezzi di pubblicità (v. in tal senso, Pretura Roma, ord. 26 ottobre 1990, est. Velardi, Soc. Sicilteco c. BAI, a proposito dello sceneggiato « La Piovra 5 »).

Nella specie, non può non tenersi conto che il sequestro, o anche la semplice sospensione della programmazione dello sceneggiato, destinato al circuito televisivo, arrecherebbe alle società resistenti danni ingenti, ben superiori a quelli che potrebbe subire ancora la ricorrente per effetto della trasmissione delle prossime tre puntate (a parte il pregiudizio già sofferto per le prime due, pur suscettibile di perdurare nel tempo). Sembra, pertanto, rimedio sufficiente quanto meno ad attenuare la portata e l'incidenza della violazione dei diritti della personalità della Punturieri, ed idoneo ad assicurare il temperamento delle opposte esigenze, connaturale alla sommarietà della cognizione propria della tutela d'urgenza *ex art. 700 cod. proc. civ.*, la messa in onda da parte della emittente televisiva di un comunicato del seguente tenore:

« Su istanza della Signora Marina Elide Punturieri, in Ripa di Meana, e per ordine del Pretore di Roma, si precisa che il personaggio della contessa Armida De Tolle è una creazione di pura fantasia e che pertanto le vicende narrate nello sceneggiato "Piazza di Spagna" non sono in alcun modo riferibili alla Signora Punturieri ».

Il comunicato dovrà apparire subito dopo i titoli di testa e i titoli di coda e dovrà essere visibile per almeno 30 secondi.

P.Q.M. — V. l'art. 700 cod. proc. civ.; in parziale accoglimento del ricorso, dispone la messa in onda, subito dopo i titoli di testa e di coda delle prossime puntate dello sceneggiato televisivo « Piazza di Spagna », di un comunicato, che dovrà apparire per almeno 30 secondi, e del seguente tenore:

« Su istanza della Signora Marina Elide Punturieri, in Ripa di Meana, e per ordine del Pretore di Roma, si precisa che il personaggio della contessa Armida De Tolle è una creazione di pura fantasia e che pertanto le vicende narrate nello sceneggiato "Piazza di Spagna" non sono in alcun modo riferibili alla Signora Punturieri »;

fissa il termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.

**PRETURA ROMA****7 FEBBRAIO 1992****ESTENSORE:****VELARDI****PARTI:****SANZARI****FARINA****VIRZI**

**Persona fisica • Diritto all'identità personale • Film • Opera di fantasia • Nomi di fantasia • Riconoscibilità di fatti e persone esistenti • Tutelabilità • Esclusione.**

*Il soggetto che pure abbia effettivamente ispirato al regista il personaggio di un film, non può pretendere il rispetto della verità storica e lamentare la lesione del diritto all'identità personale in un'opera dichiaratamente di fantasia.*

**Persona fisica • Diritto all'identità personale • Film • Opera di fantasia • Nomi di fantasia • Riconoscibilità di fatti e persone esistenti • Lesione • Esclusione.**

*L'attribuzione al personaggio di fantasia di caratteristiche negative e di connotati diversi da quelli della persona reale che lo ha ispirato, non incide sul diritto alla identità personale ma su quello all'onore e alla reputazione.*

Il Pretore letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede; osserva in fatto: con ricorso depositato il 12 giugno 1991 Pasquale Sanzari lamenta che nel film « Il Condominio » del regista Felice Farina sia rappresentato un personaggio la cui riferibilità alla sua persona

è immediatamente percepibile, perché ha il suo stesso nome di battesimo, lavora come lui all'Alitalia ed ha — come lui — l'hobby del paracadutismo sportivo.

Che il Pasquale del film sia facilmente identificabile con il ricorrente è poi confermato — a suo avviso — dal fatto che il regista abita nel suo stesso palazzo, lo ha informato della sua intenzione di realizzare un film sul condominio in cui abitano e di inserirvi alcuni personaggi reali, gliene ha sottoposto la sceneggiatura e, alle sue rimozioni, gli ha promesso di modificare alcune scene.

Poiché peraltro tale promessa non è stata mantenuta ed egli non si riconosce « nella figura squallida e patetica che viene descritta nel film, nel personaggio depresso e sciatto che si dedica al paracadutismo per sfuggire ad una vita vuota », chiede che il film stesso venga sequestrato a tutela del suo diritto all'identità personale.

Si oppongono alle pretese attrici il Farina e la società produttrice, negando che il personaggio del film possa identificarsi con il ricorrente.

Si oppone altresì Virzi Paolo, citato come co-sceneggiatore del film, assumendo la sua totale estraneità ai fatti di causa.

osserva in diritto:

assume in sostanza il ricorrente che poiché il personaggio di Pasquale è ispirato alla sua persona e poiché egli non si riconosce nelle caratteristiche attribuite a tale personaggio, tale attribuzione si risolve in una lesione del suo diritto all'identità personale e cioè ad essere rappresentato all'esterno così come egli è.

Posta in tali termini, la domanda non sembra assistita da un sufficiente *fumus*.

Appare evidente infatti l'equivoco in cui cade il Sanzari allorché lamenta di non riconoscersi nel personaggio di Pasquale, giacché pretendere il rispetto della verità storica in un'opera dichiaratamente di fantasia è una palese contraddizione in termini.

Anche ammesso, infatti, che il personaggio di Pasquale sia stato effettivamente ispirato al regista dalla persona di Pasquale Sanzari — per tutte le ragioni dedotte in ricorso e che debbono ritenersi sostanzialmente per pacifiche — non per questo il ricorrente ha diritto a che il

personaggio del film costituisca la copia identica del personaggio reale.

Ciò perché non si tratta di un'opera avente finalità di ricostruzione storica e nemmeno di cronaca e quindi tenuta al rispetto della verità ma di un film dichiarato e palesemente di fantasia, che attinge a fatti e persone della vita reale solo per ricavarne lo spunto ispirativo e non per rappresentarli nella loro effettiva dimensione.

Diversamente opinando, e cioè pretendendo che il personaggio di fantasia corrisponda all'effettiva realtà dell'ispiratore comporterebbe del resto conseguenze talmente assurde che nemmeno il ricorrente le ha dedotte a sostegno della sua pretesa ad essere rappresentato così come in effetti egli è: basti pensare al fatto più eclatante e cioè che al personaggio è attribuito un cognome diverso da quello del Sanzari oppure situazioni familiari non corrispondenti al vero (nel film è sposato e separato, diversamente che nella realtà) per convincersi che nella specie i diritti in gioco sono diversi da quello dedotto in giudizio.

Ed invero, quello che sostanzialmente lamenta il ricorrente è l'attribuzione al personaggio di Pasquale non tanto di connotati diversi dai suoi quanto di caratteristiche negative ma che, in quanto tali, vanno ad incidere non sul diritto all'identità personale ma su quello all'onore e alla reputazione.

Verificare se poi in concreto sussista tale lesione è cosa diversa e nemmeno necessario in questo giudizio, giacché il giudice, se può qualificare diversamente la domanda, non può sostituire un'azione ad un'altra.

Nella specie, il Sanzari ha agito a tutela del diritto alla propria identità personale; non può quindi il giudice accertare e ritenere eventuali lesioni del diritto all'onore o alla reputazione.

Ma la domanda sembra peraltro infondata anche sotto altro e diverso profilo.

Ed invero, chi si ritiene leso nel suo diritto all'identità personale ha l'onere di dedurre e di dimostrare di essere diverso da come lo si è effettivamente rappresentato, prova che nella specie non è stata nemmeno dedotta.

Il che, per altro verso, costituisce ulteriore conferma del fatto che non di lesione del diritto all'identità personale

trattasi ma (eventualmente) di quelli all'onore e alla reputazione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono deve quindi respingersi la domanda di provvedimenti d'urgenza proposta dal Sanzari.

Le spese — in considerazione della natura della causa — possono essere compensate ad eccezione di quelle sostenute dal Virzi che, essendo stato evocato in un giudizio al quale era del tutto estraneo sol perché (quasi) omonimo del co-sceneggiatore Paolo Virzi, ha diritto ad ottenere integrale ristoro.

P.Q.M. v. gli artt. 700 e 702 cod. proc. civ. rigetta la domanda di provvedimenti d'urgenza proposta da Pasquale Sanzari contro la soc. coop. Immaginazione, Felice Farina, e Paolo Virzi; condanna il ricorrente a rimborsare a Paolo Virzi — erroneamente convenuto in giudizio — le spese di lite che liquida in complessive L. 500.000 di cui L. 400.000 per onorari di avvocato; dichiara integralmente compensate le spese tra le altre parti.

**« OGNI RIFERIMENTO È PURAMENTE CASUALE ». TUTELA DEL DIRITTO ALL'ONORE E ALL'IDENTITÀ PERSONALE E DIRITTO DI CREAZIONE ARTISTICA.**

1. *Tot capita tot sententia*: le due decisioni in commento sono originate da due fattispecie pressoché identiche che trovano differenti risposte nelle ordinanze dei due Pretori di Roma depositate, ironia della sorte, lo stesso giorno in cancelleria.

Entrambi i ricorrenti lamentano una lesione del diritto alla identità personale come conseguenza della loro inequivocabile « riconoscibilità » in personaggi dei film di cui chiedono il sequestro. Segnatamente, la contessa Marina Elide Punturieri in Ripa di Meana, « nota esponente della mondanità », deduce sulla scorta di inequivoci indici di riconoscibilità che il personaggio Armida De Tolle che figura nello sceneggiato televisivo « Piazza di Spagna » è la rappresentazione della sua persona e come tale lesiva del suo diritto all'identità personale nonché della sua dignità. Parimenti, il signor Pasquale Sanzari si riconosce « infelicamente » rappresentato nel film « Il condominio » di cui è regista il suo vicino di casa e su tale presupposto chiede la tutela in via d'urgenza del diritto « ad essere rappresentato all'esterno così come egli è ».

Accanto alle due massime di segno opposto che risolvono il problema centrale, accordando e non la tutela cautelare in relazione al genere di opera in considerazione ed al diritto che si pretende leso, se ne raccolgono altre tre di non minor rilievo.

Così le questioni poste e risolte nelle ordinanze in commento sono le seguenti:

a) chi sia legittimato passivamente all'azione con cui si chiede il sequestro del filmato lesivo del diritto alla personalità altrui<sup>1</sup>;

b) se sussista un diritto ad essere rappresentati per come si è in un'opera cinematografica-televisiva che abbia carattere fantastico e non realistico o di denuncia e che prenda solo spunto dalla persona realmente esistente;

c) se il diritto della personalità che viene in considerazione in tali fattispecie non sia piuttosto il diritto all'onore che quello all'identità personale;

d) con più specifico riferimento al provvedimento da adottare per tutelare gli interessi lesi, la opportunità di evitare il sequestro della pellicola laddove è sufficiente una semplice rettifica o precisazione.

2. Le questioni — elencate *sub b)* e *c)* — che si pongono in tema di « *fictionalization* » non sono nuove alla giurisprudenza italiana ed in particolare ai giudici romani. È anzi ricorrente che i giudici debbano occuparsi sia in sede civile che in sede penale di « censurare » opere cinematografiche e televisive (di fantasia, solo ispirate da vicende reali, ovvero di cronaca più o meno fedele ovvero opere storiografiche ovvero opere biografiche)<sup>2</sup> lesive di diritti altrui. In tutti questi casi la decisione passa attraverso il contemperamento di diritti di rango costituzionale in conflitto tra loro (la problematica degli interessi confliggenti, di cui la casistica è ricchissima): da una parte il diritto di cronaca e di critica nonché il diritto di creazione artistica — a seconda del genere di rappresentazione — che trovano fondamento negli artt. 21 e 33 Cost., dall'altra quelle istanze proprie di

<sup>1</sup> La massima in epigrafe ha fondamento positivo nell'art. 47 della legge sul diritto d'autore; tra i precedenti specifici Cass. 14 ottobre 1963, n. 2748, in *Foro it.*, 1964, I, 305; per il caso di soppressione di una o più scene di un film, si è ritenuto sussistere litisconsorzio passivo necessario fra il produttore cinematografico e tutti i coautori del film medesimo, Trib. Napoli 21 ottobre 1961, *id. Rep.* 1961, voce *Cinematografo*, n. 37.

<sup>2</sup> Tra i precedenti specifici, oltre quelli che citeremo nelle successive note, si può ricordare il caso del film di Alberto Sordi « Il vigile », Pret. Roma 20 novembre 1960, in *Riv. pen.*, 1961, 714; Trib. Roma 23 novembre 1961, in *Rass. dir. cinem.*, 1962, 28, dove usando un nome di fantasia si rievocava, liberamente adattandola la storia tragicomica di un vigile urbano realmente esistito; per una rassegna della giurisprudenza in materia si veda GARUTTI, *La tutela giuridica della personalità nello spettacolo*, Padova 1991, 114 ss.; SAVINI, *L'immagine e la fotografia nella disciplina giuridica*, Padova, 1989, 78 ss.

ogni essere umano, cioè i diritti della personalità (diritto al nome, alla riservatezza, all'onore e alla dignità, all'immagine, all'identità personale).

Tale conflitto non può essere uniformemente risolto ma è necessario distinguere « le categorie tipiche di opere narrative aventi per oggetto la diffusione delle vicende o del modo di essere e di estrinsecarsi della personalità; le quali vanno individuate nella cronaca, nell'opera storiografica, nell'opera biografica e nell'opera narrativa di fantasia »<sup>3</sup>. Tenendo presente questa distinzione, si potrà riscontrare nella giurisprudenza, con una certa regolarità, che, mentre con riferimento alle opere appartenenti alla narrativa di fantasia si pone il problema di rispettare il diritto alla identità personale<sup>4</sup> ed all'onore<sup>5</sup>, nelle opere appartenenti alle altre categorie i diritti involti sono quelli alla riservatezza, al nome, all'immagine. In altre parole: se l'autore dell'opera si propone di ricostruire fatti di cronaca usando la « maschera scenica » per rappresentare personaggi reali può entrare innanzitutto in contrasto con il diritto alla riservatezza<sup>6</sup> della per-

sona esistente o esistita oltre che con il suo diritto all'immagine. Così avveniva nella rappresentazione filmica della nota vicenda de « Il mostro di Firenze », nella quale attraverso dati precisi e specifici si consentiva di identificare chiaramente le persone alle quali si riferivano e si riproducevano situazioni strettamente private per loro natura destinate a rimanere riservate con conseguente lesione del diritto alla riservatezza e all'immagine (data la fedele riproduzione delle sembianze delle vittime). In tal caso il giudice<sup>7</sup> ha escluso che detta iniziativa fosse rivolta ad appagare interessi pubblici preminenti, idonei a giustificare il sacrificio della *privacy*.

In altra occasione invece si era affermato che « non può invocarsi il diritto alla riservatezza o privatezza allorché la comunicazione al pubblico, mediante la ricostruzione storico-creativa, si riferisca ad una vicenda che... abbia cessato di essere privata e sia divenuta oggetto di conoscenza e di analisi... da parte del pubblico »<sup>8</sup>.

In linea di massima, la giurisprudenza<sup>9</sup> e la dottrina<sup>10</sup> fissano i limiti della tutela della personalità ritenendo legittima la ricostruzione di un fatto storico o di cronaca col mezzo cinematografico e televisivo, sempreché tale ricostruzione sia giustificata da ragioni culturali o, comunque, dall'interesse pubblico alla conoscenza e alla libertà della ricerca storica, interessi che — in ragione della tutela costituzionale (artt. 9, 21 e 33 Cost.) — in caso di conflitto prevalgono sul diritto dell'individuo alla riservatezza, tutelato da norme ordinarie e solo indirettamente ed in via interpretativa dagli artt. 2 e 3 comma 2 Cost., anche conformemente alla *ratio* dell'art. 97 della legge sul diritto di autore (principio dell'interesse pubblico dell'informazione); e ritenendo indispensabile la corrispondenza dei fatti rappresentati a quelli realmente accaduti (principio di verità reale o putativa)<sup>11</sup>.

Con riferimento all'uso del nome, infine, è stato precisato: « Costituisce lesione del diritto al nome di un'impresa edilizia l'attribuzione, in uno sceneggiato televisivo, di fatti e situazioni riprovevoli e penalmente perseguibili ad una società denominata in modo molto simile a quella realmente esistente quando tale somiglianza, unita alla identità del-

<sup>3</sup> SCHERMI, *Il diritto assoluto della personalità ed il rispetto della verità nella cronaca, nell'opera storiografica, nell'opera biografica e nell'opera di fantasia*, in *Giust. civ.*, 1966, I, 1252.

<sup>4</sup> Per una ricognizione di dottrina e giurisprudenza sul tema si fa rinvio a IANNOLO-VERGA, *Il diritto all'identità personale*, in *Nuova Giur. civ.*, 1987, II, 453 nonché alla mia nota a Trib. Roma 26 aprile 1991, in questa *Rivista*, 1991, 873.

<sup>5</sup> Per ampi riferimenti in materia si veda ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985.

<sup>6</sup> La cui esistenza nel nostro ordinamento è stata ampiamente argomentata e dimostrata da Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, in *Foro it.*, 1976, I, 2895.

<sup>7</sup> Pretura Firenze 3 marzo 1986, in *Foro it.*, 1986, I, 2019, ed in questa *Rivista*, 1986, 913, con nota di GARUTTI, *Cronaca nera ed opera cinematografica: il fin sul « mostro di Firenze »*.

<sup>8</sup> Pret. Roma 25 gennaio 1979, in *Dir. aut.*, 1979, 69; sempre in tema di riservatezza si veda Trib. Roma 13 novembre 1985, ed in particolare la nota di commento di MANNA, *Riservatezza, arte, scienza: quid iuris?*, in questa *Rivista*, 1986, 494; ed ancora la giurisprudenza formatasi sulla « informazione spettacolo »: Pret. Roma 11 gennaio 1989, in questa *Rivista*, 1989, 496, con nota di LEO, *Diritto di cronaca e riservatezza nelle trasmissioni televisive di informazione spettacolo*; Trib. Roma 5 luglio 1989, in questa *Rivista*, 1990, 138; Pret. Roma 23 gennaio 1990, *ivi*, 1990, 596.

<sup>9</sup> Pret. Roma 25 maggio 1985 e 27 giugno 1985, in *Dir. Aut.*, 1986, 181 ss. con nota di LAX, *Riservatezza e identità personale tra cronaca e storia*; ed in questa *Rivista*, 1988, 988, con nota di NAZZICONE.

<sup>10</sup> DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1982, 299 ss.

<sup>11</sup> Così LAX, *Riservatezza ed identità personale...* cit., 988.



le circostanze di tempo e di luogo in cui operano il soggetto di fantasia e quello reale, è idonea a generare nello spettatore il pericolo di confusione tra finzione e realtà »<sup>12</sup>.

3. Più frequente è, invece, l'ipotesi di rielaborazioni personali di fatti storici ovvero la realizzazione di opere di fantasia contenenti personificazioni allegoriche e non figure umane in senso anagrafico. In tal caso, se detto, in mancanza della corrispondenza tra il rappresentato e l'accaduto, l'opera cinematografica o televisiva, può ritenersi legittima, in quanto opera di pura fantasia, nella quale ogni possibile riferimento a fatti realmente accaduti o a persone esistenti non potrebbe che palesarsi puramente casuale. Verrebbe meno la possibilità di individuare con certezza specifici elementi di riferimento ad individui esistenti od esistiti e non potrebbe ipotizzarsi alcuna forma di lesione della rispettiva sfera personale<sup>13</sup>. Andrebbe così distinta la figura del giornalista di cronaca dallo storico e dall'artista assicurando a quest'ultimo una sorta di « immunità ». Perciò, l'accertamento del genere di opere cui ricondurre la fattispecie concreta è funzionale all'accertamento della sussistenza del dovere dell'autore di rispettare la verità delle vicende narrate<sup>14</sup>.

Nella più antica sentenza in termini<sup>15</sup>, nel caso di un film in cui era narrata in forma romanzata la vita del mitico tenore Enrico Caruso, si trovano già alcune enunciazioni di principio che vale la pena di ricordare: « l'opera d'arte è essenzialmente creazione della fantasia; l'artista non riproduce quasi mai il vero, ma ne dà una propria interpretazione atta a suscitare nel lettore, nello spettatore, o in chi contempla la statua o la tela, le particolari emozioni che l'autore ha riportato o immaginato e che vuole suscitare in altri. Tale procedimento non ha nulla di illecito; la libera interpretazione degli avvenimenti, dei personaggi, le licenze artistiche e perfino la caricatura non offendono di per se stesse alcun diritto delle persone cui si riferiscono. Poeti e romanzieri in ogni epoca hanno tratto ispirazione da fatti della vita, modificandoli ed adattandoli alle loro finalità artistiche, intessendo fregi al vero per rendere più interessante e più gradi-

to il racconto, per esprimere attraverso di esso concetti e vedute proprie. Allo storico, non all'artista, può chiedersi la riproduzione fedele di fatti e personaggi ».

Ed ancora in dottrina<sup>16</sup>: « l'opera di fantasia è pura ed esclusiva creazione dello spirito dell'autore... qualunque sia il valore artistico dell'opera... questa essenza non muta quando l'opera abbia un qualche collegamento con la realtà concretamente vissuta, quando la vicenda reale abbia fornito all'artista lo spunto per la creazione... la vicenda reale è recepita dallo spirito dell'artista nel senso che funziona da elemento eccitante la visione fantastica della realtà... L'opera dell'artista consiste nella creazione di una realtà che vive di vita propria... realtà nuova. Ed appunto perché si tratta di una realtà nuova... non può mai esistere una commistione di elementi reali ed immaginari... gli elementi tratti dalla vicenda reale, vengono trasformati dallo spirito dell'artista... trasformati in unitaria immaginazione fantastica dell'artista... La verità è, quindi, tutta intera nella realtà nuova creata dall'artista e soltanto in essa... E vano, perciò, andare a ricercare e pretendere una corrispondenza tra gli elementi dell'opera narrativa di fantasia che ha trovato lo spunto o l'occasione in una vicenda reale e gli elementi di tale vicenda ». In particolare, poi, con riferimento alla biografia romanzata, « la persona reale non può pretendere di riconoscersi nel personaggio creato dall'artista; né può pretendersi che l'artista eviti, nella narrazione, scene che in qualche modo possano indurre il lettore a ri-

<sup>12</sup> Pret. Roma 26 ottobre 1990, in questa *Rivista*, 1991, 166, con nota di VIGLI cui si fa rinvio. Tra i primi casi di tutela del nome leso a mezzo di opera cinematografica si ricorda quello del barone Compagna, Trib. Napoli 26 gennaio 1949, in *Riv. dir. comm.*, 1949, II, 211 con nota di CORRADO, *diritto al nome e diritto all'onore*; in *Foro it.*, 1949, I, 506, con nota di DE CUPIS, *In tema di offesa morale per mezzo della divulgazione cinematografica*, il Tribunale ha ritenuto lecita la menzione del cognome, trattandosi di persona che era appartenuta alla delinquenza e le cui gesta avevano assunto una notorietà di carattere storico, ed ha escluso la lesione morale in quanto nella specie l'allusione all'azione compiuta dalla persona reale non era concretamente e generalmente riconoscibile.

<sup>13</sup> Così LAX, *Riservatezza ed identità personale*, cit., 988.

<sup>14</sup> SCHERMI, *op. cit.*, 1269.

<sup>15</sup> Cass. 22 dicembre 1956, in *Giust. civ.*, 1957, I, 5.

<sup>16</sup> SCHERMI, *op. cit.*, 1268 ss.

ferirsi alla persona reale che ha costituito lo spunto o l'occasione per la creazione del personaggio nuovo e diverso»; l'unica tutela residua riconoscibile alla persona reale sarebbe quella relativa al nome, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 6 cod. civ.<sup>17</sup>. Tuttavia, non sembra potersi condividere in pieno questa « visione romantica o quasi mistica » del diritto di libertà artistica. Come ha osservato più recentemente la dottrina<sup>18</sup>: « L'attività artistica costituisce esercizio di una professione soggetta alle sue regole ed ai suoi rischi, giacché essa è naturalmente destinata — soprattutto nell'era della comunicazione e della riproduzione — ad entrare in contatto con il pubblico... Introdotta la nozione di diligenza anche nel mondo dell'arte, ci si avvede che il richiamo all'art. 33 Cost. si svuota in gran parte di rilevanza, almeno per quanto attiene alla lesione di diritti altrui (altro il discorso con riguardo ad interessi pubblicistici, primo fra tutti il buon costume). L'artista come ogni altro soggetto di diritto è tenuto al rispetto del principio del *neminem laedere* e non può invocare speciali immunità ». Ed in questo senso si è anche espressa la costante giurisprudenza: « la licenza artistica non deve degenerare in opera denigratoria della persona di cui si narrano le vicende reali od immagina-

rie; il precetto del *neminem laedere* trova applicazione anche nel campo dell'arte »<sup>19</sup>.

4. Ricondotto l'artista sotto il regime ordinario della responsabilità, sopprimendo ogni ingiustificato garantismo, passiamo a considerare gli interessi in gioco soventemente compromessi dalla rappresentazione anche avente valore artistico. Essi sono il diritto all'onore e all'identità personale. Prima di esaminare le modalità lesive di tali diritti è opportuno — anche perché costituisce argomento della motivazione di una delle ordinanze in commento (quella relativa al Sanzari) — precisare il rapporto intercorrente tra il diritto all'onore e l'identità personale<sup>20</sup>.

V'è tra i diritti della personalità una stretta connessione e una reciproca interferenza che conferma quella inscindibilità delle situazioni soggettive attinenti alla personalità umana felicemente intuita in dottrina<sup>21</sup>. Tale intuizione è imprescindibile per la comprensione del rapporto tra il diritto all'onore e l'identità personale. Il diritto all'onore, infatti, inteso come stima e considerazione della persona nel contesto sociale (cioè come reputazione), tutela anche il bene dell'identità personale. In particolare, si è osservato<sup>22</sup> che « una rappresentazione del soggetto che appaia lesiva del suo onore... ben può pregiudicare altresì la fedele riproduzione dell'immagine individuale... » e che « la tutela dell'identità personale vale nei confronti di qualsiasi alterazione essenziale della personalità individuale, mentre la tutela dell'onore opera in presenza di alterazioni della personalità... lesive della dignità dell'individuo »<sup>23</sup>. A fronte della segnalata parziale coincidenza degli ambiti di tutela degli interessi considerati, nella ordinanza in commento si trova invece esaltata la completa autonomia dei diritti. Il giudice adito dal Sanzari, infatti, ritiene non necessario accertare se in concreto sussista una lesione del diritto all'onore e alla reputazione, avendo il ricorrente agito per la tutela del diritto all'identità personale e non dell'onore e ritenendo preclusa al giudice la sostituzione di un'azione con un'altra. E ciò sul presupposto che la *causa petendi* sottesa alla domanda di tutela dell'identità personale sia diversa

<sup>17</sup> Ad opposte conclusioni giunge l'A. nel caso di narrazione di vicenda reale o esposizione del modo di essere di una persona reale con l'aggiunta di elementi immaginari, senza che si realizzi quella creazione di una realtà nuova.

<sup>18</sup> ZENO-ZENCOVICH, *La responsabilità del romanziere nella rappresentazione di fatti e vicende contemporanei*, in *Riv. giur. sarda*, 1990, 138, commento alla sentenza del Tribunale penale di Cagliari 13 marzo 1989.

<sup>19</sup> Cass. 22 dicembre 1956, n. 4487, *cit.*; Cass. 31 maggio 1966, n. 1446; Pret. Roma 17 giugno 1963, *cit.*; Pret. Roma 25 maggio 1985, *cit.*

<sup>20</sup> Per una analisi del diverso fondamento positivo dei diritti in parola nonché per un'ampia panoramica della dottrina e della giurisprudenza utile alla comprensione del detto rapporto si veda GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985, 101 ss.

<sup>21</sup> PERLINGERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, 67.

<sup>22</sup> MACIOCE, *Tutela civile della persona ed identità personale*, Padova, 1984, 53 ss.

<sup>23</sup> GARUTTI, *Il diritto all'onore...*, *cit.*, 103; nello stesso senso DE CUPIS, *I diritti della personalità*, *cit.*, 401.

da quella sottesa alla domanda di tutela del proprio onore<sup>24</sup>.

La conclusione raggiunta dal Pretore, secondo il quale pur non sussistendo un diritto alla fedele rappresentazione potrebbe comunque esserci una lesione dell'onore, rinvia al differente punto di equilibrio raggiunto nella giurisprudenza tra il diritto di creazione artistica e il diritto all'onore, e tra il diritto di creazione artistica e il diritto all'identità personale: non esiste nel nostro ordinamento una disposizione che imponga l'assoluta corrispondenza della rappresentazione alla verità storica; il solo limite all'attività creativa (o mistificatrice) è quello del rispetto dell'onore e del decoro<sup>25</sup>.

5. Con specifico riferimento al rapporto tra il diritto di creazione artistica e il diritto all'onore s'è detto<sup>26</sup> che il limite alla libertà di manifestare il proprio pensiero (e, dunque, alla libertà di creazione artistica) è rappresentato dal « divieto di raccontare fatti non veri e dannosi alla reputazione, riferiti ad una persona » e dal « divieto di raccontare fatti immaginari e dannosi alla reputazione che, pur non essendo riferiti espressamente a una persona reale, sono ad essa chiaramente allusivi ». « La fattispecie — continua l'A. — può presentarsi in due modi: a) fatto vero esposto come immaginario e apparentemente riferito a un personaggio irreale; b) fatto immaginario riferito apparentemente a un personaggio irreale » (è questa l'ipotesi che ricorre nelle ordinanze in commento).

Il problema di più difficile soluzione, comune a tutte le ipotesi di « *fictionalization* »<sup>27</sup>, è costituito dalla difficoltà di stabilire la riferibilità del racconto a una persona realmente esistente. Il risolverlo sarà sempre una questione di fatto. E, segnatamente, « bisognerà sempre richiedere, dal punto di vista oggettivo, la presenza di un complesso di dati per cui la maggior parte dei lettori identifichi senza possibilità di dubbio il personaggio vero che si nasconde sotto "il velame dei versi strani" »<sup>28</sup>. Ebbene, nel caso della Punturieri, non v'è dubbio che la rappresentazione è frutto di mistificazione ed i personaggi sono tutti trasfigurati, tuttavia, nonostante il travestimento, il contesto spazio temporale unitamente al corredo di elementi distintivi e caratte-

rizzanti suonano come vere e proprie « citazioni » ed hanno una incontestabile capacità identificante. L'autore compie continui riferimenti — peraltro non essenziali all'economia dell'opera — idonei ad orientare inconfondibilmente lo spettatore verso la riconoscibilità del personaggio<sup>29</sup>. L'allusione è, v'è di più, riconoscibile senza difficoltà per il pubblico televisivo, anche in considerazione della notorietà del personaggio, ospite fisso della cronaca mondana e delle pagine di una certa stampa che ci tiene costantemente informati sulla razza dei cani e sul tipo di guardaroba preferiti dalle nobildonne.

Viola, dunque, il diritto all'onore l'autore di un'opera di fantasia, cinematografica o televisiva, che, dopo aver connotato negativamente un personaggio con l'attribuzione di fatti disdicevoli, non evita diligentemente la sua identificazione con un personaggio reale ma, anzi, pone il pubblico, adoperando c.d. *topoi*, inequivoci indici di riconoscibilità (tecnica comunicativa di indubbio effetto), in condizione di colmare il divario fra rappresentazione romanzesca e realtà.

6. Resta da verificare se l'opera di fantasia possa ledere anche il diritto alla identità personale della persona indirettamente rappresentata. Il che equivale a domandare se esiste un diritto alla fedele corrispondenza della rappresentazione artistica alla verità storica. Le ordinanze in commento danno opposte ri-

<sup>24</sup> *Contra*, DE CUPIS, *op. cit.*, 401.

<sup>25</sup> Si veda la giurisprudenza citata *sub* nota n. 30.

<sup>26</sup> NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971, 242 fornisce a proposito della teoria della diffamazione una utile esemplificazione di pronta fruizione anche in sede civilistica delle condotte lesive.

<sup>27</sup> Il tema della *fictionalization* è particolarmente caro al mondo giuridico nordamericano, si veda per una sia pure rapida ricognizione e per ampi riferimenti la nota a Pret. Roma 18 dicembre 1987, in *Foro it.*, 1989, I, 569.

<sup>28</sup> (NUVOLONE, *op. cit.*, 242).

<sup>29</sup> Per una ipotesi di tutela dell'immagine attraverso la tutela degli accessori abitualmente usati da un noto personaggio dello spettacolo si veda Pret. Roma 18 aprile 1984, in *Giur. it.*, 1985, I, 2, 544, con nota di DOGLIOTTI, *Alcune questioni in tema di notorietà dell'individuo, diritto all'immagine e tutela della personalità*, e di GARUTTI, *Utilizzazione in una campagna pubblicitaria di accessori abitualmente usati da una persona*.

sposte a questa domanda pur qualificando ugualmente le opere come espressione della fantasia, prive di qualunque intento cronachistico o storico. La giurisprudenza non è pacifica sul punto sebbene propenda per negare l'esistenza nel nostro ordinamento dell'obbligo (e del correlativo diritto) del rispetto della verità storica nelle opere di fantasia narrativa, letteraria o cinematografica, salvo sempre il limite della deformazione peggiorativa lesiva dell'onore del decoro e della reputazione<sup>30</sup>.

Tuttavia, in dottrina<sup>31</sup> non si esclude che anche i personaggi storici abbiano una precisa fisionomia ed una propria identità personale, costituita quest'ultima dall'insieme dei valori morali propri di essi, così come tramandati e recepiti nella collettività.

Una affermazione del rispetto della verità come limite alla rappresentazione artistica della persona si trova in Pretura Roma 7 novembre 1987<sup>32</sup>, che riconosce a Pupetta Maresca il diritto ad essere rappresentata nella sua vera dimensione umana, senza elementi peggiorativi e senza sostanziali alterazioni. Nello stesso indirizzo si colloca la ordinanza cautelare del Pretore di Roma 6 maggio 1983<sup>33</sup> con cui si inibiva la trasmissione dello sceneggiato realizzato dalla RAI che ricostruiva la tragica morte del giocatore della Lazio Luciano Re Cecconi (sebbene qui il genere sia diverso); nonché la sentenza del Tribunale di Roma 15 dicembre 1986, che sempre nel medesimo caso, riteneva lo sceneggiato lesivo del diritto all'identità personale di Tabocchini (autore dell'omicidio del giocatore scriminato da legittima difesa putativa) e della moglie in quanto « la personalità del Tabocchini viene raffigurata

in maniera costantemente negativa: incolto ed impacciato nell'aspetto fisico e nella voce, culturalmente grossolano, impacciato ed incerto, amante del lavoro concepito solo quale strumento di denaro, arroccato nella difesa del suo avere ». Senonché, tale sentenza è stata riformata dalla Corte d'Appello di Roma 11 febbraio 1991<sup>34</sup>, che statuisce « nel caso di uno sceneggiato televisivo che ricostruisca una vicenda di cronaca, non vi è lesione della identità personale, bensì lecito esercizio del diritto di critica qualora la rappresentazione rispetti i limiti della rilevanza sociale della vicenda, della verità dei fatti narrati e della continenza ».

A sommessimo avviso di chi scrive è opportuno seguire l'orientamento della giurisprudenza prevalente e svincolare da qualunque onere di fedeltà al reale l'autore di un'opera che si qualifica di fantasia, ponendo come limite alla libertà di creazione il rispetto dell'onore e della reputazione altrui ma non il diritto all'identità personale. L'artista infatti si nutre della realtà, adopera un « linguaggio » che ha spesso il suo referente reale nel contesto socio-culturale che egli frequenta (anche nel suo condominio), ma non può essere costretto ad attenersi al vero. Gli artt. 21 e 33 Cost. garantiscono all'artista il diritto di mentire, perché l'arte è « menzogna », come ha acutamente osservato lo stesso estensore della ordinanza-Puturieri in altra nota vicenda, tessendo un « elogio della menzogna » considerata nella sua funzione propulsiva sociale e culturale (Pret. Roma 18 dicembre 1987 cit.).

7. Resta, infine, da esprimere qualche riserva circa il provvedimento adottato per tutelare gli interessi lesi. Il giudice infatti nega il sequestro della pellicola, ritenendo sufficiente ed idoneo quanto meno ad attenuare la violazione dei diritti della personalità della Punturieri, la messa in onda di un comunicato di precisazione<sup>35</sup>. Sebbene sia apprezzabile la prudenza del giudice che evita da un lato provvedimenti drastici che potrebbero cagionare danni irreparabili, stante il carattere di provvisorietà ed urgenza della tutela cautelare, dall'altro di trasformarsi in regista, come altre volte era accaduto<sup>36</sup>, ordinando la soppressione di alcune scene e l'inserzione di altre,

<sup>30</sup> In questo senso la già citata Cass. 22 dicembre 1956, n. 4487, relativamente a Enrico Caruso; Pret. Roma 17 giugno 1963, in *Dir. aut.*, 1964, 68, caso Farinacci; Cass. 31 maggio 1966 n. 1446, in *Giust. civ.*, 1966, I, 1250 a proposito del noto caso del libro e del film ispirati alla vicenda del Generale della Rovere; Pret. Roma 25 maggio 1985 cit. che riguardava il personaggio di Claretta Petacci.

<sup>31</sup> LAX, *op. cit.*, 193.

<sup>32</sup> In *Giur. merito*, 1987, 1190, con nota di FARAONE, *Tutela della personalità e principio della « verità legale »*.

<sup>33</sup> In *Giur. merito*, 1984, 550.

<sup>34</sup> In questa *Rivista*, 1991, 850.

<sup>35</sup> Il provvedimento trova un precedente specifico in Pret. Roma 26 ottobre 1990, cit.

<sup>36</sup> Pret. Roma 7 novembre 1986, cit.

non sembra che il detto comunicato sortisca l'effetto riparatore preso di mira. Tutt'al contrario, esso conferma, per quei pochi che non l'avessero inteso, che il personaggio di Armida De Tolle è allegorico della signora Punturieri, tant'è che questa ha agito in giudizio a tutela della sua personalità, realizzando così l'« effetto *boomerang* ».

MICHELE CLEMENTE